



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 11.11.2011  
COM(2011) 732 definitivo

2011/0331 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che definisce la posizione dell'Unione europea nella sede competente dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione di Samoa all'Organizzazione mondiale del commercio**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### Sintesi delle condizioni di adesione di Samoa all'OMC

#### I. INTRODUZIONE

I membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e Samoa sono giunti alla fase conclusiva dei negoziati sulle condizioni di adesione di Samoa all'organizzazione. Questo risultato è stato raggiunto dopo 13 anni di negoziati, iniziati con la domanda di adesione all'OMC presentata da Samoa nel 1998. La domanda di adesione di Samoa è stata esaminata in base alle linee guida stabilite nella decisione del Consiglio generale dell'OMC del 10 dicembre 2002 sull'adesione dei paesi meno sviluppati e ora una decisione del Consiglio deve approvare le condizioni di adesione di Samoa, prima che l'UE possa formalmente appoggiare l'ingresso di Samoa.

Una sintesi delle condizioni di adesione è esposta qui di seguito.

#### II. SINTESI DELLE CONDIZIONI DI ADESIONE DI SAMOA ALL'OMC PER SETTORE

Il dazio consolidato finale (*final bound rate* - DCF) medio di Samoa è del 21%.

La media consolidata finale nei vari settori industriali oscilla tra il 13,5% per i prodotti farmaceutici e il 16% per i prodotti chimici (medie più basse) e il 30% per le calzature e i giocattoli (medie più alte).

Delle 5 315 linee della tariffa doganale di Samoa, soltanto 23 non raggiungeranno il DCF al momento dell'adesione e avranno di conseguenza un periodo di attuazione. Il periodo di attuazione va fino al 2017 per 16 linee tariffarie industriali: cuscinetti a sfere, apparecchi di navigazione, biciclette e fino al 2022 per 7 linee tariffarie agricole: frumento, orzo, gomme da masticare.

Questi livelli medi delle tariffe sono del tutto ragionevoli, considerando lo status di paese meno sviluppato di Samoa, le sue piccole dimensioni, la vulnerabilità della sua economia e il suo carattere insulare. La prassi seguita in passato dall'UE in relazione ai paesi meno sviluppati è stata quella di accettare come ragionevoli questi livelli tariffari per economie di dimensioni comparabili. Samoa partecipa ai negoziati per un accordo di partenariato economico (APE) globale come membro del gruppo del Pacifico dei paesi ACP.

#### *Prodotti industriali*

- Il DCF medio per i prodotti non agricoli è del 22,3%.
- La maggior parte dei settori industriali ha dazi consolidati medi inferiori al 25%, con punte del 30%.
- I dazi più elevati sono quelli per le calzature e i giocattoli (dazi consolidati finali del 30%).

- Le linee tariffarie dei prodotti farmaceutici registrano i dazi consolidati medi più bassi (13,5%), mentre è relativamente basso (16%) il livello medio dei dazi consolidati dei prodotti chimici.

### ***Prodotti agricoli***

- Per i prodotti agricoli il DCF medio è del 19,6%.
- Per i prodotti agricoli i dazi più elevati si registrano per la cioccolata, il caffè, il tabacco e gli alimenti per animali da compagnia (35%) e per gli ortaggi freschi e il pesce (65%). I dazi consolidati per i cereali quali il frumento, l'orzo e il riso, sono compresi tra il 10% e il 15%.

### ***Servizi***

L'elenco degli impegni specifici di Samoa relativi ai servizi è molto soddisfacente considerando il suo status di paese meno sviluppato. Samoa assumerà impegni in materia di accesso al mercato e di trattamento nazionale in un'ampia serie di settori di servizi: servizi professionali, servizi informatici e altri servizi alle imprese, servizi di comunicazione (servizi di corriere e telecomunicazioni), servizi nel settore delle costruzioni, servizi di istruzione privata, servizi ambientali, finanziari (di assicurazione e bancari) e del turismo.

### ***Impegni contemplati nel protocollo***

Nella fase multilaterale conclusiva del processo di adesione i membri dell'OMC si sono collettivamente adoperati per assicurare la compatibilità di fondo della legislazione e delle istituzioni commerciali di Samoa con le regole e gli accordi dell'OMC, stabilendo disposizioni in tal senso nel protocollo di adesione e nella relazione del gruppo di lavoro. I punti di seguito enunciati sono di particolare interesse per l'UE.

#### Diritti commerciali

Samoa ha confermato che, a decorrere dalla data di adesione, le sue disposizioni legislative e regolamentari relative al diritto allo scambio delle merci e tutti gli oneri, tutti i diritti e tutte le tasse connessi a tale diritto saranno pienamente conformi agli obblighi previsti dall'OMC. In particolare, il sistema samoano delle licenze di importazione degli alcoolici, che ha fuso il diritto d'importazione e il diritto di distribuzione, dovrà essere modificato, tra l'altro mediante l'istituzione di una licenza temporanea che consenta al titolare della licenza di importare e vendere bevande alcoliche su base temporanea e la scissione del diritto di importazione dal diritto di distribuzione.

#### Investimenti esteri

Samoa ha avviato una revisione della sua legge sugli investimenti esteri. Samoa ha confermato che, a decorrere dalla data di adesione, essa si conformerà agli obblighi derivanti dall'OMC, anche per quanto riguarda gli impegni di cui all'elenco degli impegni specifici nel settore dei servizi assunti da Samoa. Ciò riguarda specificamente la gestione degli elenchi delle attività economiche oggetto di riserve e restrizioni sulla base della disciplina prevista dalla legge sugli investimenti esteri.

### Valore in dogana

Entro la data di adesione la legislazione e il regime di Samoa sul valore in dogana saranno stati resi conformi all'accordo OMC sul valore in dogana.

### Settori per i quali sono stati richiesti periodi transitori

Imposte interne sulle importazioni: Samoa dovrà conformare il trattamento fiscale dei prodotti primari nazionali e importati alle disposizioni dell'OMC, ossia modificare, entro tre anni dall'adesione, la legge sull'imposta sul valore aggiunto applicata alle merci e ai servizi intervenendo sull'attuale esenzione da tale imposta concessa ai produttori primari che sono comunque piccoli produttori i quali vendono i loro prodotti sul mercato locale. Al termine di tale periodo Samoa riferirà al Consiglio generale dell'OMC in particolare in merito alla modifica o alla soppressione della citata esenzione fiscale. Il periodo transitorio servirà alla definizione della riforma legislativa più adeguata, tenendo conto del settore agricolo interno di Samoa, dei vincoli di ordine amministrativo cui è sottoposto il ministero responsabile della gestione dell'imposta sul valore aggiunto applicata alle merci e ai servizi, nonché degli aspetti politicamente sensibili della riforma.

Diritti di proprietà intellettuale: entro la data di adesione Samoa dovrà aver adottato norme che rendano la propria disciplina in materia di proprietà intellettuale conforme all'accordo TRIPS. L'attuazione completa sarà garantita entro luglio 2013.

### **III. RACCOMANDAZIONE**

Nel sottoporre all'approvazione del Consiglio le condizioni di adesione di Samoa all'OMC, la Commissione ritiene che tali condizioni costituiscano un pacchetto equilibrato e nel contempo ambizioso di impegni in materia di apertura del mercato, che si tradurranno in benefici notevoli sia per Samoa sia per i suoi partner commerciali membri dell'OMC.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che definisce la posizione dell'Unione europea nella sede competente dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione di Samoa all'Organizzazione mondiale del commercio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 aprile 1998 il governo di Samoa ha presentato domanda di adesione all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a norma dell'articolo XII dello stesso.
- (2) Un gruppo di lavoro sull'adesione di Samoa è stato istituito il 15 luglio 1998 con l'incarico di concordare condizioni di adesione accettabili per Samoa e per tutti i membri dell'OMC.
- (3) La Commissione, a nome dell'Unione, ha negoziato tutta una serie di impegni in materia di apertura del mercato da parte di Samoa, che rispondono alle richieste dell'Unione e sono in linea con il livello di sviluppo di Samoa.
- (4) Tali impegni figurano ora nel protocollo di adesione di Samoa all'OMC.
- (5) L'adesione all'OMC dovrebbe dare un contributo positivo e durevole al processo di riforma economica e di sviluppo sostenibile avviato da Samoa.
- (6) Il protocollo di adesione deve quindi essere approvato.
- (7) A norma dell'articolo XII dell'accordo che istituisce l'OMC, le condizioni di adesione devono essere concordate tra il membro aderente e l'OMC e approvate, per l'OMC, dalla Conferenza dei ministri dell'OMC. L'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo che istituisce l'OMC stabilisce che negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale.
- (8) Occorre quindi definire la posizione che l'Unione europea deve assumere nella sede competente dell'OMC, sia essa la Conferenza dei ministri o il Consiglio generale dell'OMC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*

1. La posizione che l'Unione europea assumerà nell'organo competente dell'OMC in merito all'adesione di Samoa all'OMC è favorevole all'adesione.
2. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a [...],

*Per il Consiglio  
Il presidente*